

Spett.le

PROVINCIA DI ROMA – DIREZIONE GENERALE SERVIZIO 5

A.C.O. Provincia di Roma - Ufficio	SPB
Amo	2012
Cons. Sezione	PAC 13
F25.4.010	165
N. 182329/12	Data 20/12/2012

Il sottoscritto Sig. Eraldo Fontanella nato a Ciciliano (RM) il giorno 1 Novembre 1962, nella sua qualità di Agente della Atradius Credit Insurance N.V., Compagnia assicuratrice avente sede legale in Keizersgracht 271-287, ED 1016 Amsterdam (Paesi Bassi) e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma – Via Crescenzo 12, dichiara, consapevole delle responsabilità derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, che la Compagnia stessa è autorizzata ad operare nel Ramo Cauzioni ai sensi del provvedimento di licenza rilasciato dalla Verzekeringkamer (ora De Nederlandsche Bank) del 30 settembre 1986 e successivi rinnovi, e conferma a codesto spettabile Ente di aver preso atto dell'avvenuto rilascio della sotto indicata polizza:

POLIZZA : DE0617662 / 223915755

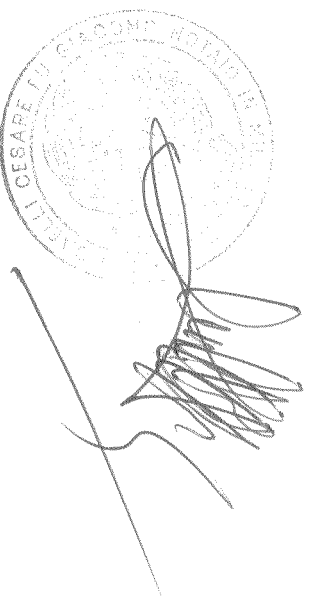
CONTRAENTE : BNP PARIBAS REIM ITALY SGR P.A.

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
in procuratore
Eraldo Fontanella

AUTENTICA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

Io sottoscritto Dr. Enrico Chioldi Daelli Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile in Milano, certifico che il Signor ERALDO FONTANELLA, nato a Ciciliano (RM) il giorno 1 Novembre 1962, domiciliato in Milano, Via Privata Maria Teresa 11, Agente della Atradius Credit Insurance NV, ha firmato in mia presenza la polizza su citata ed ha poteri di firma idonei ad impegnare detta Società con polizze fidejussorie senza limitazione, in forza di procura conferita dal Notaio Pannunzio Franco di Roma con procura del 15/12/1999 n° 55.889 di repertorio e ratificata dalla Atradius Credit Insurance N.V. con delibera del 13 settembre 2010 depositata ai rogiti del Notaio Nicola Atlante in data 21 settembre 2010, Racc. n. 15124, Rep.n. 35153 e stipula del contratto di conferimento della azienda assicurativa della SIC con scrittura privata autenticata in Olanda in data 31 dicembre 2004 e depositata ai rogiti del Notaio Nicola Atlante in data 26.01.2005, Racc. n. 7972, Rep. N. 20902, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Milano, Via Spadari 2 17 DICEMBRE 2012



Agenzia di Milano
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 - Milano

Telefono
+39 02 4390547
Fax
+39 02 4801 4484
milano2@atradius.com


Atradius Credit Insurance NV,
Sede Legale:
David Ricardstraat, 1
1066 JS - Amsterdam
(Paesi Bassi)

Rappresentanza
Generale per l'Italia
Via Crescenzo, 12
00193 Roma (Italia)

Sede di Milano
MACS - Via R. Braccio, 6
20159 Milano (Italia)

Capitale Sociale
€ 7.740.000 i.v.
R.I. RM 12480730154
R.E.A. RM/1083187
PIVA e C.F. 12480730154

Società estera coordinata e
diretta da Atradius NV,
Sede Legale:
DeWid Ricardstraat, 1
1066 JS - Amsterdam
(Paesi Bassi)







10620000001278979

POLIZZA		DE0617662		REPERTORIO N.		223915755		tot. apert. C44		tot. restit. 006 1		prel.		fisc.	
DITTA OBBLIGATA				BNP PARIBAS REIM ITALY SGR P.A.				POS.				IT000018895			
				VIA CARLO BO 11 20143 MILANO (MI) ITA				C.F.				12605750152			
ENTE GARANTITO				PROVINCIA DI ROMA - DIREZIONE GENERALE SERVIZIO 5				POS.				RM828150XXX			
VIA DI S. EUFEMIA, 19 00187 ROMA (RM) ITA															

CASSALE A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) per la costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, non speculativo, ai sensi degli art. 12-bis e 15 del D.M. 24 maggio 1999, n.228.

IMPORTO DELLA GARANZIA		510.000,00		dicom. euro		Cinquecentodiecimila/00		rimb. val.		cambio					
DIRETTA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)		1106		DM		20/12/2012		AL		31/12/2015					
Premia di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n.1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni		5.978,92		Accessori		664,32		F.I.		Imposta		F.I.		Totale	
PROBABILITÀ ANNUALI		Trimestrali		Accessori		664,32		225,05		858,56		2		7.726,85	
Emissione		493,27		Accessori		54,81		18,57		70,85		2		637,50	
Emissione		MILANO		11		17/12/2012									

"ONLINE PARTILAR"
La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163. In particolare si precisa che: La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La Società pignora l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione."

LA DITTA OBBLIGATA (1)	L'ENTE GARANTITO
	
DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DELL'ENTE GARANTITO	Atadus Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia Atadus Credit Insurance Rappresentanza Generale per l'Italia

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO	
Si dichiara che il premio €	7.726,85
a saldo incassato il	
Atadus Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l'Italia	

ESEMPLARE VALIDO PER L'ENTE GARANTITO

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dell'identità dei firmatari.
L'Agente procuratore

Polizza fidejussoria per cauzione garanzia di contratto d'appalto pubblico

Atradius Credit Insurance N.V. (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 -, inserita nell'elenco I ISVAP delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, alle condizioni generali e particolari sotto e retro indicate, presta fidejussione, nell'interesse della DITTA OBBLIGATA e a favore della STAZIONE APPALTANTE (in seguito denominata "ENTE GARANTITO"), quale cauzione dovuta dalla DITTA stessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti nel contratto d'appalto. (modalità di L'importo e la durata della garanzia nonché tutti gli altri estremi contrattuali relativi alla presente Polizza (modalità di aggiudicazione dell'appalto, riferimenti alla nota di comunicazione della STAZIONE APPALTANTE e al contratto d'appalto, descrizione e importo dei lavori aggiudicati, domicilio della DITTA OBBLIGATA e dell'ENTE GARANTITO) sono specificati a terzo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - **Delimitazione della garanzia** - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato o fino al momento della liberazione della Ditta Obbligata, si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta Obbligata per le somme che questa fosse tenuta a corrispondere all'Ente Garante in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella causale di polizza.

Art. 2 - **Notizie sullo stato dei lavori** - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garante notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - **Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio** - La Ditta Obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo massimo previsto dal contratto per condurre a termine i lavori e per ottenere l'approvazione definitiva del collaudo delle opere; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale in caso di minor durata. Il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garante, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui la Ditta Obbligata avrà comprato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, riservando però a questa alla Società un ridotte di tre decimi di premio netto.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando la Ditta Obbligata non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garante.

Art. 4 - **Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio** - La Ditta Obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve recapitare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituito dall'Ente Garante, con annotazione di svicolo oppure
- b) una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garante che libera la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia ricevuta, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà alcun tipo effetto retroattivo,
- c) l'originale o l'originale di cui all'art. 5 della Legge n. 241 del 10-12-1983 o le diverse copie previste dalla legge, una copia del certificato di collaudo e/o della regolare esecuzione dei lavori ovvero una copia del certificato di ultimazione dei lavori con decorato discorso dei termini previsti, salvo che l'Ente Garante abbia ricevuto che il ritardo è imputabile all'impresa.

Art. 5 - **Pagamento del risarcimento** - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

mento della richiesta scritta dell'Ente Garante, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non potrà del beneficiario della preventiva escussione della Ditta Obbligata.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Obbligata senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nella potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Fermo restando quanto disposto agli artt. 3 e 4 delle C.G.A., si pattuisce che il termine di 6 mesi di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C. decorre dalla data di approvazione definitiva degli atti di collaudo dei lavori ovvero, in caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata, dalla data di approvazione degli atti di collaudo della parte dei lavori eseguiti ovvero nel caso di mancato inizio dei lavori, dalla data del provvedimento formale di risoluzione anticipata del contratto di appalto per fatto o per colpa della Ditta Obbligata.

Art. 6 - **Rivalso - Surrogazione** - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1962 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

In ogni caso, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quello del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

L'Ente Garante faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - **Rivalso delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Obbligata.

Art. 8 - **Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - **Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, provenienti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere inviate esclusivamente con lettera raccomandata a/b alla sede della sua Rappresentanza generale per l'Italia, all'indirizzo in calce riportato.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garante per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece i rapporti fra la Società e la Ditta Obbligata il Foro competente è quello di Roma.

Art. 10 - **Riferimento alle norme di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza si applicano le disposizioni di legge.